

STATUTO - Associazione Culturale a Pioltello

Art. 1 Sede, denominazione e durata

È istituita un'Associazione culturale denominata:
"QUATTROCENTOQUARANTA-APS"

con sede in Pioltello, Via G. D'Annunzio n. 1.

L'Associazione potrà aprire sedi operative senza che questo comporti modifiche statutarie.

L'Associazione è senza fini di lucro e persegue gli scopi di cui all'art. 2.

Ai fini fiscali, l'Associazione si considera istituita nella forma di ente non commerciale di tipo associativo ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 460/97, ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4 della legge 117/2017.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi, oggetto sociale e attività istituzionali

L'Associazione ha preminenti scopi di divulgazione dell'arte musicale in tutti i suoi generi, anche in relazione con altre arti o discipline. Ne valorizza l'importanza sociale quale strumento di promozione civile e culturale attraverso cui realizzare l'evoluzione della persona in quanto essere umano che vive e agisce nella collettività. Lo scopo dell'associazione è da intendersi, pertanto, quale attività di promozione sociale.

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni fine di lucro: pertanto prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, di pluralismo e integrazione, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione potrà:

1. istituire, programmare e gestire scuole musicali, anche a carattere professionale
2. offrire agli allievi delle scuole di musica gestite dall'Associazione corsi per la preparazione agli esami presso i Conservatori statali, gli Istituti parificati, gli Istituti di Alta Formazione e altre istituzioni nazionali ed estere
3. istituire e gestire complessi vocali e/o strumentali di qualsiasi genere
4. promuovere e produrre iniziative in ambito editoriale, anche discografico
5. organizzare e produrre eventi musicali e culturali in genere (concerti, mostre, convegni, dibattiti, rassegne, festival, concorsi, seminari, masterclass e altre attività didattiche) anche in associazione al teatro, alla danza, alle arti figurative e all'utilizzo delle nuove tecnologie;
6. collaborare con enti, istituzioni pubbliche e private aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio, particolarmente nel territorio di Pioltello
7. promuovere lo sviluppo di percorsi, sia individuali che di gruppo, finalizzati all'aggregazione, alla formazione, alla socialità, all'educazione, alla promozione di competenze espressive, culturali, creative che sostengano lo, sviluppo e la crescita individuale, riguardo le diverse fasce di età, con particolare attenzione all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani.

Art. 3 Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. fondatori
2. ordinari
3. sostenitori
4. onorari.

I soci fondatori sono coloro i quali sono intervenuti alla costituzione della associazione. Hanno diritto di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 8 e sono eleggibili alle cariche sociali ai sensi dell'art. 11.

Sono soci ordinari coloro che presentino apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, a condizione che la domanda venga accolta dal Consiglio stesso. Hanno diritto di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 8 e sono eleggibili alle cariche sociali ai sensi dell'art. 11.

Per i soci minori d'età la domanda di associazione deve essere firmata da un esercente la responsabilità genitoriale. Possono partecipare alle assemblee, così come i loro tutori legali, , questi ultimi hanno diritto di parola e di voto attivo e passivo

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione attraverso contributi in denaro, servizi o strutture. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 8 e sono eleggibili alle cariche sociali ai sensi dell'art. 11.

Sono soci onorari le persone - fisiche o giuridiche - che, in riconoscimento di particolari benemerienze, sono nominate dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 8 e sono eleggibili alle cariche sociali ai sensi dell'art. 11.

Art. 4 Iscrizione e partecipazione

L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio, in caso di minore rappresentato da chi esercita la responsabilità genitoriale, ha diritto all'accesso a tutta la documentazione, normativa, economica, fiscale e finanziaria, dell'associazione facendone richiesta attraverso l'indirizzo e-mail istituzionale.

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera la forma, l'entità e le modalità di versamento della quota associativa.

Art. 5 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- 1. per dimissioni*
- 2. per delibera del Consiglio Direttivo sulla base del ritardato versamento della quota associativa, ritardo protratto per tre mesi oltre la contestazione scritta dello stesso. Il socio può giustificare il ritardato pagamento della quota associativa presso il Consiglio stesso che, acquisite tali motivazioni delibererà l'eventuale cancellazione dal libro soci della persona interessata*
- 3. per esclusione a causa di gravi motivi, deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo*
- 4. per morte.*

Art. 6 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1. dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione*

2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative di cui al precedente art. 4
2. rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi ai soci
3. erogazioni liberali
4. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private territoriali e non, finalizzati al sostegno di specifiche attività o di progetti
5. contributi o rimborsi derivanti da convenzioni
6. entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

È espressamente vietata la distribuzione, a soci, amministratori e a qualunque altro soggetto, di eventuali profitti derivanti dalle attività dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
2. l'Assemblea dei Soci
3. il Consiglio Direttivo
4. il Presidente
5. il consiglio di Presidenza.

L'Assemblea dei Soci potrà avere la facoltà, qualora le circostanze lo richiedano o la Legge lo imponga, di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico.

Art. 8 Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, impegnano tutti i soci.

Il diritto di voto è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 3 relativamente ai diritti dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Associazione garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi, la sovranità dell'Assemblea dei soci, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'Anno Sociale, per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due terzi dei soci aventi diritto di intervenire.

La convocazione viene fatta in entrambi i casi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato a ciascun socio e affisso all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 10 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario in caso di votazioni, due scrutatori.

Art. 11 Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto d'intervenire. In seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto di intervenire ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di intervenire.

Le nomine alle cariche sociali, quando non avvengono per acclamazione, si fanno a scheda segreta.

Su ogni scheda si possono indicare nominativi in numero non superiore a quello delle persone da eleggersi dall'Assemblea.

Sono eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione.

L'Associazione garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice civile, la sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

L'Associazione statuisce la intrasmissibilità del contributo associativo e della qualifica di socio per atti inter vivos o mortis causa.

Art. 12 Funzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) con i quorum previsti dall'art. 1 1 di:

- 1. eleggere fra i soci i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico*
- 2. approvare il Rendiconto Economico Finanziario Annuale*
- 3. deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo*
- 4. deliberare su eventuali modifiche allo Statuto*
- 5. deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alle modalità di liquidazione, alla nomina del liquidatore e alla destinazione del patrimonio residuo.*

Art. 13 Consiglio Direttivo e Consiglieri

Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dalla Legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da membri in numero di 5, 7 o 9

L'Assemblea che elegge il Consiglio ne determina preventivamente il numero di componenti.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente (che sostituisce il Presidente in caso di impedimento) e un Segretario-economo.

Il Consiglio Direttivo potrà darsi strutture organizzative (commissioni, comitati, ecc.) a scopo funzionale senza che queste sostituiscano i poteri attribuiti dallo Statuto alle varie cariche sociali.

In caso di dimissioni da parte di uno o più consiglieri, l'intero Consiglio si intende sciolto ed il Presidente provvede alle convocazioni di un'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio nel termine di un mese dalla ratifica delle dimissioni ad opera del Consiglio. In tale periodo il Consiglio dimissionario resta in carica per la sola ordinaria amministrazione i nuovi eletti resteranno in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti restare in carica i Consiglieri sostituiti.

Art. 14 Convocazione del Consiglio Direttivo e delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convochi o almeno tre dei Consiglieri ne richiedano la convocazione.

La convocazione da parte del Presidente avviene mediante avviso da recapitarsi a mezzo e-mail e pubblicato sul sito web dell'Associazione almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, senza diritto di voto, esperti la cui consulenza è ritenuta utile al fine di assumere delibere in merito alla vita associativa

Art. 15 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi quelli che la Legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre emanare regolamenti interni per disciplinare le attività istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di adesione all'Associazione e ne delibera l'eventuale accettazione.

Art. 16 Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede inoltre l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Al Presidente spettano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti poteri:

a) assumere diritti e obblighi per conto dell'Associazione, essendo preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza

b) delegare al Vicepresidente o a uno o più Consiglieri parte delle sue. competenze in via temporanea o permanente.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore Unico) è un organo eventuale che resta in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo, può controllare l'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere ad atti di ispezione e controllo; redige una relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale.

Art. 18 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate.

Art. 19 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore (o dei liquidatori) stabilisce di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21 Norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice; Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia